



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

DECRETO N. 12/2010

IL PRESIDENTE

richiamato il proprio decreto n. 11 del 15 dicembre 2009 relativo all'obbligo per le parti processuali di depositare 2 copie del ricorso introduttivo, delle controdeduzioni e delle memorie illustrative;

ritenuto che il predetto decreto debba essere integrato alla luce di quanto stabilito nella Risoluzione n° 5 del 27.4.2010 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

dispone:

al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente in appello provvederà anche al deposito, oltre alle due copie già stabilite nel precedente decreto n. 11/2009, di tre copie del provvedimento impugnato in primo grado e di tre copie della sentenza appellata.

Tutte le copie degli atti processuali saranno inserite, a cura delle segreterie delle sezioni, nel fascicoletto da mettere a disposizione dei due Componenti del Collegio diversi dal relatore almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Nel caso di trasmissione del ricorso e delle controdeduzioni a mezzo posta, la segreteria della Commissione provvederà a richiederne agli interessati l'integrazione con il deposito delle prescritte copie, con l'avvertenza che il procedimento non sarà posto in trattazione o in discussione fino a quando non perverranno le richieste integrazioni.

Si provveda all'affissione del presente decreto nella segreteria dell'Ufficio protocollo, nelle segreterie delle singole sezioni, nell'anticamera delle aule d'udienza nonché alle comunicazioni a tutti i potenziali interessati.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° luglio 2010.

Milano, 15 giugno 2010

Il Presidente
(Dott. Antonio SIMONE)

Simone